

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 5473	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: mesi due di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Sentenza Tribunale di Firenze del 28 ottobre 2008, afferma la penale responsabilità dei tre imputati che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata, sono stati condannati alla pena di mesi due di reclusione ciascuno nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, alla quale è stata assegnata una provvisoria di €50000,00				
2° Grado: Sentenza Corte di appello di Firenze del 5 maggio 2011 conferma primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Dipendente di una ditta subappaltatrice di lavori di pavimentazione di un complesso edilizio, incaricato di trasportare dei sacchi, nel passare sulle assi che ricoprivano una apertura a "bocca di lupo" posta sul perimetro dell'edificio denominato C9, a causa dell'improvviso spostamento delle assi precipitava dentro la buca da una altezza di circa sei metri riportando gravi lesioni. I cavalletti presenti nel marciapiede sul quale transitava al momento dell'infortunio avrebbero dovuto essere coperti con delle grate, nel frattempo sostituite da assi di legno.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Al responsabile dei lavori spettava di verificare il corretto ripristino dell'impalcato, ovvero provvedervi direttamente, anche perché posto in zona di transito pedonale utilizzata anche dai lavoratori della "YYY", oltre che dai dipendenti di tutte le altre imprese impegnate nei lavori. Controllo evidentemente non o mal eseguito, se è vero che, come già rilevato, ben sette delle quattordici aperture poste lungo il perimetro del fabbricato "C9" avevano coperture non a norma. Circostanza ancora indicativa dello scarso interesse mostrato dall'odierno ricorrente nei confronti di un'opera provvisoria così rilevante in termini di sicurezza, indispensabile per evitare la caduta nel vuoto di quanti si trovassero a transitare. Non v'è dubbio, d'altra parte, in ordine all'efficacia causale del colpevole comportamento dell'infortunato, posto che, se egli avesse
--

adempito ai propri doveri, avesse cioè verificato la regolarità della copertura, l'incidente non si sarebbe verificato; mentre il riferimento al possibile concorso di cause concorrenti, ad altri riconducigli - nella specie, sostiene il ricorrente, ai dipendenti della ditta impegnata nella posa delle tubazioni, colpevoli di non avere correttamente ripristinato l'impalcato rimosso, ovvero anche ai responsabili della "ZZZ" che quei lavori aveva subappaltato, non esclude ne' diminuisce la responsabilità dell'imputato, in considerazione della qualifica ricoperta e dei compiti di controllo che dalla stessa scaturivano.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi €2500,00, oltre accessori come per legge.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.